



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa

Oggetto: Modifiche al Regolamento per il conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario ai sensi dell'art. 111, Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592

LA RETTRICE

Visto l'art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, come modificato dall'art. 53 della legge 2 dicembre 2025, n. 182;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311 e, in particolare, l'art. 15, comma 2;

Visto decreto ministeriale 20 marzo 2026, n. 261 e in particolare la disciplina prevista all'art. 2: "Procedura per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario";

Ravvisata la necessità di recepire quanto previsto dal novellato art. 111 del R.D. 1592/1933, nonché i requisiti indicati dal decreto ministeriale sopra citato;

Considerata la disciplina transitoria prevista dal decreto ministeriale n. 261/2026, all'art. 3: *"Nelle more dell'adeguamento della disciplina interna da parte delle università, e comunque non oltre novanta giorni dall'adozione del presente decreto, il titolo di professore emerito può essere conferito ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e il titolo di professore onorario qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni accademici"*;

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 17 giugno 2026 che ha espresso parere favorevole alle modifiche del Regolamento per il conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario ai sensi dell'art. 111, Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2026 che ha approvato le modifiche al Regolamento per il conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario ai sensi dell'art. 111, Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

DECRETA

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it - ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani
Tel. +39 040 558 3017 - 7878
aaggdocc@amm.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa

- art. 1 – di emanare le modifiche al Regolamento per il conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario ai sensi dell'art. 111, Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che viene riformulato come da allegato;
- art. 2 – di stabilire che le modifiche al Regolamento per il conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario ai sensi dell'art. 111, Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Ufficiale di Ateneo;
- art. 3 – di incaricare il Settore Personale Docente e l'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa, per le parti di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore.

La Rettrice
F.to Prof.ssa Donata Vianelli



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa

ALLEGATO

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI TITOLI DI PROFESSORE EMERITO
E DI PROFESSORE ONORARIO, AI SENSI DELL'ART. 111, REGIO DECRETO 31
AGOSTO 1933, N. 1592**

Art. 1

Requisiti soggettivi

1. Il titolo di professore emerito può essere conferito ai professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni – entro due anni da tale data – che abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici completi, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

2. Il titolo di professore onorario può essere conferito ai professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni – entro due anni da tale data – che abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici completi, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. I candidati al titolo di professore emerito e di professore onorario, in aggiunta ai requisiti previsti ai commi 1 e 2, devono:

- aver contribuito ad accrescere il prestigio dell'università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell'eccellenza dell'attività del docente, attestata da valore, originalità, rilevanza, collocazione editoriale e diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale.

Devono inoltre essere in possesso di almeno due degli ulteriori seguenti requisiti:

- aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di ateneo (Rettore, Pro-Rettore, Collaboratore del Rettore, Delegato del Rettore, Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di corso di studio, di dottorato di ricerca o di scuola di specializzazione);

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it – ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani
Tel. +39 040 558 3017 - 7878
aaggdocc@amm.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa

- avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche o accademie nazionali o internazionali, l'appartenenza al comitato di redazione di riviste scientifiche di rilevante importanza internazionale;
- aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;
- essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'università;
- aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'università che propone il conferimento del titolo.

Non devono aver avuto provvedimenti disciplinari più gravi della censura e condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche.

Art. 2

Proposta per il conferimento del titolo

1. La proposta per il conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario è formulata su iniziativa di un professore di prima fascia appartenente al Dipartimento a cui afferiva il professore interessato prima della cessazione, tenendo conto dei tempi previsti dall'art. 3, comma 3.
2. La proposta viene comunicata al Direttore del Dipartimento corredata da:
 - attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 1;
 - sottoscrizione di otto professori di prima fascia dell'Ateneo, di cui almeno quattro appartenenti all'area scientifica, di cui allo Statuto, dell'interessato. Per le aree con meno di quattro professori di prima fascia, è ammessa la sottoscrizione di professori di prima fascia di aree scientificamente affini a quella dell'interessato;
 - tre lettere che illustrino le benemeritenze scientifiche del professore interessato, scritte da professori universitari non appartenenti all'Ateneo, di cui almeno due appartenenti ad università straniere, ove possibile.

Art. 3

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it - ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani
Tel. +39 040 558 3017 - 7878
aaggdocc@amm.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa

Delibera del Dipartimento

1. La proposta di cui all'articolo precedente viene valutata da una commissione nominata dal Direttore del Dipartimento.
2. La commissione è formata da tre componenti scelti dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di prima fascia, ad esclusione dei professori che hanno promosso o sostenuto la proposta.
3. Le valutazioni della commissione vengono sottoposte alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta ai professori e ai ricercatori di ruolo. Il Consiglio delibera con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, entro 12 mesi dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni del professore interessato.
4. La relativa documentazione viene resa disponibile agli aventi diritto al voto sul sito web del Dipartimento almeno dieci giorni prima della riunione.

Art. 4

Approvazione del Senato Accademico e trasmissione al Ministero

1. La proposta di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, approvata dal Dipartimento con le modalità e le maggioranze stabilite nell'articolo precedente, viene sottoposta all'approvazione del Senato Accademico.
2. La proposta, se approvata dal Senato, è inviata dal Rettore al Ministero almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 1, commi 1 e 2, corredata da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1.

Art. 5

Partecipazione del professore emerito e del professore onorario agli organi collegiali del dipartimento

1. Il professore emerito e il professore onorario, qualora continuino a svolgere una documentata attività di ricerca presso l'Ateneo, e in relazione agli specifici argomenti attinenti tali attività, possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali del Dipartimento interessato.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Area Contratti e Affari Generali
Settore Servizi Amministrativi Generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza Amministrativa

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di emanazione all'Albo di Ateneo.